



Disposizioni in materia di conflitti di interessi

A.C. 304-A

Dossier n° 73 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
25 marzo 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	304-A
Titolo:	Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 304-A, che consta di un unico articolo, al **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Al **comma 2** si precisa che per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale e per titolari di cariche di Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono i due presidenti di provincia e i componenti delle due giunte provinciali.

Come specificato al **comma 5**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, è abrogata.

Al **comma 3** vengono indicati i principi e i criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega:

a) individuare una situazione di conflitto di interessi quando uno dei titolari delle cariche di governo partecipa all'adozione di un atto o omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità previste;

b) individuare le situazioni di incompatibilità tra la titolarità delle cariche di Governo e l'assunzione di cariche, uffici e funzioni, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese pubbliche o private, in organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni;

c) individuare le situazioni di incompatibilità tra la titolarità delle cariche di governo e lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

d) prevedere un termine per la rimozione di tali situazioni di incompatibilità;

e) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di governo e la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni o di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

f) previsione di un termine per l'opzione tra il mantenimento delle cariche di governo e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria;

g) prevedere obblighi di dichiarazione al momento dell'assunzione della carica di governo, ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste;

h) prevedere, per i titolari di cariche di governo, dell'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi;

i) disciplinare le modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

l) attribuire i poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle situazioni di incompatibilità riguardanti il presidente e i componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

m) prevedere che si tenga conto di quanto disposto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262 per quanto riguarda le incompatibilità dei componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico.

Al **comma 4**, la proposta di legge prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo.

Il **comma 6** precisa che per le regioni a statuto ordinario le disposizioni del progetto di legge costituiscono principi fondamentali cui adeguare le leggi regionali in materia di incompatibilità dei presidenti di regione, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione e contiene la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 2, lettera b), include nel novero dei soggetti destinatari delle norme della presente proposta di legge, tra le quali quelle in materia di incompatibilità, anche il Presidente della regione e i componenti della Giunta regionale; il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni del provvedimento costituiscono **principi fondamentali** per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione (che appunto stabilisce, tra le altre cose, che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica); in proposito si ricorda che già l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei componenti della giunta regionale; *al riguardo si valuti quindi l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'**articolo 1, al comma 1**, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi, ricomprende espressamente nel novero dei soggetti destinatari di tale disciplina anche i presidenti e i componenti delle **autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione**. Rilevato che le autorità indipendenti rappresentano un fenomeno giuridico non unitario, che presenta caratteristiche distinte a seconda del settore di riferimento e della discrezionalità esercitata nella relativa legge istitutiva, ai fini di una maggiore chiarezza del perimetro di operatività della proposta di legge in esame, *si valuti l'opportunità di procedere ad un'individuazione puntuale delle specifiche autorità interessate dal provvedimento in esame.*

Alcuni principi di delega previsti al comma 3 dell'articolo 1 sembrano piuttosto costituire degli **oggetti di delega**; si richiamano in tal senso le lettere g) (in tema di obblighi di dichiarazione) ed i) (in tema di modalità di rimozione del conflitto di interesse); in proposito si ricorda che il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega.

*Si valuti l'opportunità di un approfondimento anche con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l) che stabilisce l'**attribuzione dei poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzioni delle violazioni** all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento ai componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione; al riguardo, andrebbe infatti valutata l'opportunità di una maggiore specificazione del principio di delega, in particolare per quanto concerne la definizione dell'apparato sanzionatorio;* in proposito si segnala ad esempio l'opportunità di precisare se si tratti solo di sanzioni amministrative o anche di sanzioni penali; inoltre, in caso di introduzione di sanzioni penali, si ricorda che, da ultimo, la sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale ha ricordato che in materia penale il legislatore delegante deve configurare i principi e criteri direttivi in modo molto preciso, definendo non solo la specie e l'entità massima delle pene, ma dettando altresì il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti, a garanzia della riserva di legge e del principio di stretta legalità.